



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA)
Tel 0332 470122 - fax 0332 471854
codice ministeriale: vaic81800e - codice fiscale: 80018000127
sito internet: www.ics-arcisate.edu.it
email: vaic81800e@istruzione.it
email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

A.S. 2020/2021

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 01 Marzo 2021 alle ore 13:15 nell'ufficio del dirigente vista l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 18 gennaio 2021, considerato il parere favorevole dato dai revisori dei conti il giorno 19 febbraio 2021, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale di Arcisate.

L' accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO-TEMPORE

prof. Walter Fiorentino

Walter Fiorentino

R.S.U.

ins.te Emanuela Buffa

Emanuela Buffa

ins.te Filomena Tarantino

Filomena Tarantino

RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. TERRITORIALI

FLC/CGIL

/

CISL/SCUOLA

/

UIL/SCUOLA

/

SNALS/CONFSAL

/

GILDA/UNAMS

/

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

DB
M
J

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo Statale di Arcisate, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20 e 2020-21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti, insieme ai rappresentanti delle OO.SS. territoriali, si incontrano entro i sette giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. In ogni caso le parti non possono intraprendere iniziative unilaterali per i trenta giorni successivi alla formale trasmissione della richiesta scritta.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la crescita professionale con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e all'utenza.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla lealtà, alla responsabilità, alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali: ciò pertanto costituisce impegno reciproco delle parti che sottoscrivono la presente intesa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e confronto,
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente e ai lavoratori. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. Gli incontri di informazione e confronto devono concludersi con la redazione del verbale; per quelli di contrattazione è lasciata facoltà di verbalizzare o meno a richiesta delle parti. L'obbligo di verbalizzazione vale unicamente in sede di sottoscrizione di ipotesi del contratto e in sede di stipula definitiva del contratto allorquando il verbale dovrà essere letto, firmato e sottoscritto in tutte le pagine dalle parti.
6. Di norma le riunioni devono concludersi entro tre ore dal loro inizio; oltre tale termine si procederà ad aggiornare la seduta.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative; pertanto non sono oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419 comma 2, del codice civile.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 44 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);

- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 9 - Pubblicità degli atti

1. Le parti, dopo la firma del contratto, ne curano la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici tramite apposite assemblee del personale e pubblicazione sul sito internet della scuola.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo Sindacale, in ogni sede dell'istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. Sarà cura dei rappresentanti sindacali, responsabili degli spazi in ogni parte, curarli suddividendoli equamente tra le OO.SS. stesse e porre attenzione, in particolar modo, nel togliere ciò che è superfluo, compresi i documenti non più validi.
2. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali scolastici concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il dirigente si impegna a trasmettere, per quanto possibile, alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. Stampati e documenti possono essere inviati all'istituto, per l'affissione,

direttamente dalle OO.SS. territoriali, ma il dirigente non è tenuto ad affiggere tutta la corrispondenza e/o pubblicità in entrata.

Art. 11 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di personale esterno alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. L'adesione o la non adesione all'assemblea è irrevocabile e fa fede ai fini del computo del monte ore annuale individuale. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 6 unità di personale collaboratore scolastico (uno per ogni sede) e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette a tali attività. La scelta del personale, che deve assicurare i servizi minimi essenziali, viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati; in mancanza di un'intesa, l'individuazione dei nominativi del personale ATA sarà effettuata tramite sorteggio e seguendo il criterio della rotazione in ordine alfabetico nel corso dell'anno scolastico.
7. Nel caso si verifichi l'assenza di un docente e non si riesca a provvedere alle relative sostituzioni, anche con l'adattamento orario degli insegnanti, si prevede la sospensione dell'attività didattica previa adeguata informazione alle famiglie degli alunni.

Art. 12 - Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni

prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 13 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 - Diritto di sciopero e determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. I lavoratori che intendono aderire o non aderire ad uno sciopero possono darne volontariamente preventivo avviso al Dirigente Scolastico, senza possibilità di revoca.
2. I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le regolari lezioni, si intendono in servizio per un monte ore pari a quello di servizio del giorno in cui è stato proclamato lo sciopero e sarà cura del dirigente scolastico occupare queste risorse secondo le proprie mansioni e competenze sin dall'inizio delle lezioni per assicurare la vigilanza.
3. Qualora non si possano garantire i servizi nei vari plessi, il dirigente scolastico sospende le lezioni nelle sedi interessate ed il personale non scioperante viene utilizzato in altro luogo a svolgere solo la vigilanza ed in nessun caso potrà sostituire i colleghi assenti.
4. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto dell'eventuale disponibilità dei singoli dipendenti e, se non sufficiente, l'individuazione dei nominativi sarà effettuata tramite sorteggio e seguendo il criterio della rotazione in ordine alfabetico nel corso dell'anno scolastico.

TITOLO TERZO - AREA DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 15 - Assegnazione di incarichi e attività aggiuntive

1. Le attività vengono assegnate in base alle disponibilità dei docenti e alla valutazione comparativa di comprovate esperienze e competenze professionali e culturali acquisite. In ogni caso verranno sempre comunicati, in forma scritta agli interessati, i relativi compensi in quanto remunerati con il fondo di istituto.

Art. 16 - Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

2. I relativi compensi sono a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

TITOLO QUARTO - AREA DEL PERSONALE ATA

Art. 17 - Incarichi specifici

1. Gli incarichi specifici del personale ATA, regolati dall'art. 47 del CCNL del 2007, sono stati ridefiniti con la sequenza contrattuale del 25/06/2008; essi vengono assegnati dal dirigente scolastico, su proposta del DSGA, nell'ambito dei profili professionali che comportano assunzione di ulteriori responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa e che non siano già beneficiari della posizione economica ex art. 7.

Art. 18 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario, intensificazione, sostituzione DSGA) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
2. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA (lavoro straordinario), anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA, fermo restando il limite massimo giornaliero di nove ore.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Le eventuali ore eccedenti l'orario d'obbligo settimanale verranno retribuite come straordinario o, cumulate possibilmente in modo da costituire una o più giornate lavorative, recuperate, se possibile, interamente nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali, estive), compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica e previa autorizzazione del DSGA e del dirigente scolastico.
5. Il tempo orario prestato in eccedenza al normale orario lavorativo rilevabile dal registro firme delle presenze apposto in tutti i plessi dovrà comunque essere sempre preventivamente autorizzato dal DSGA o dal dirigente scolastico, pena il non riconoscimento del relativo recupero.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo si chiederà l'effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo o attraverso intensificazione della normale attività lavorativa tenendo conto delle disponibilità giornaliere che il personale ha dichiarato a seguito di apposito sondaggio. Una volta comunicata la disponibilità solo ed esclusivamente in casi eccezionali documentati ci si potrà rifiutare di svolgere la prestazione aggiuntiva.
7. Il DSGA viene sostituito, nei casi di assenza, secondo quanto stabilito dall'art. 56 c. 4 del CCNL del 2007; nella scelta dell'assistente amministrativo che sostituirà il DSGA si terrà conto dell'eventuale disponibilità dei singoli dipendenti e, in caso di mancanza di

intesa (nessuna o multipla disponibilità), l'individuazione dei nominativi sarà effettuata tramite sorteggio e seguendo il criterio della rotazione nel corso degli anni successivi.

8. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
--

Art. 19 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente a 45 minuti dopo l'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 20 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e devono essere firmate entro cinque giorni; le comunicazioni possono essere inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto e di ricevere risposta entro un limite di tempo inferiore ai cinque giorni in caso di urgenza indifferibile.

Art. 21 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale

**TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro, per presentare osservazioni e proposte in merito, per segnalare al dirigente scolastico eventuali rischi individuati.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL del 2007 all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 23 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 24 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Per ogni plesso scolastico sono individuati gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione (ASPP, Addetti al Primo Soccorso, Addetti Antincendio).
2. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
3. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SETTIMO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 25 - Fondo per il salario accessorio

1. Il fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/21 è complessivamente alimentato da:
 - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente, o a seguito di variazione del Programma Annuale, da calcolarsi al lordo dipendente.

Art. 26 - Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 27 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. La ripartizione delle risorse del fondo per il salario accessorio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, terrà conto delle attività prioritarie previste dal PTOF, delle diverse professionalità e della qualità del lavoro.
2. I compensi potranno essere corrisposti:
 - a) in misura forfettaria, in correlazione con il PTOF, quantificata in numero di ore prestabilito a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente ordinariamente incaricato della mansione con altro dipendente, il compenso sarà corrisposto proporzionalmente al periodo di lavoro effettuato;
 - b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il dipendente, in tal caso, è tenuto a presentare a consuntivo, in tempi opportuni, una descrizione delle attività svolte con la relativa durata.
3. Gli incarichi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'offerta formativa, sono assegnati dal dirigente scolastico con comunicazione scritta agli interessati. In ogni

caso sarà cura del dirigente scolastico vigilare o controllare lo svolgimento dell'incarico sulla base di appositi registri o fogli firma predisposti e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.

4. Per quanto concerne il calcolo delle risorse, la ripartizione dei fondi e la quantificazione dei compensi per i diversi incarichi svolti dal personale docente ed ATA, si rimanda alla parte economica del presente contratto.
5. Le parti concordano sulla eventuale opportunità di fissare un incontro nel mese di aprile e/o a fine anno scolastico per verificare la sussistenza di eventuali ulteriori fondi e valutare, di conseguenza, la possibilità di integrare i compensi del personale del quale non è stato possibile riconoscere adeguatamente le prestazioni.

Art. 28 - Attività incentivabili per il personale scolastico

1. Primo criterio: possibilità di accedere alle risorse del fondo per il salario accessorio per garantire attività indispensabili previste per il funzionamento della scuola:
 - a) attività di collaborazione con il dirigente scolastico (art. 34 del CCNL del 2007);
 - b) attività di collaborazione dei responsabili di plesso, dei referenti dei gruppi di lavoro, dei responsabili di progetto;
 - c) attività di coordinamento per i consigli di classe, interclasse, intersezione;
 - d) funzione strumentali al PTOF;
 - e) particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro per il personale di segreteria.
2. Secondo criterio: possibilità di accedere alle risorse del Fondo per il salario accessorio per garantire e sostenere la scuola dell'autonomia ed il miglioramento dell'offerta formativa riconoscendo ai docenti:
 - a) attività aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di sei ore settimanali, per interventi didattici previsti dal PTOF e deliberati dal collegio dei docenti, nell'ambito delle proprie competenze;
 - b) attività aggiuntive funzionali all'insegnamento per particolari progetti e attività previste dal PTOF, ore eccedenti le attività funzionali all'insegnamento;
 - c) attività inerenti la sicurezza e il primo soccorso;
e riconoscendo prestazioni aggiuntive al personale ATA per:
 - a) sostituzione dei colleghi assenti oltre l'orario d'obbligo;
 - b) supporto all'attività amministrativa e didattica;
 - c) attività di assistenza agli alunni DVA;
 - d) attività di assistenza ad alunni dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura della persona;
 - e) attività inerenti la sicurezza e il primo soccorso;
 - f) attività di supporto alle funzioni strumentali al PTOF.

Art. 29 - Eventuali riduzioni

1. In caso di assenze superiori ai trenta giorni continuativi e/o periodi di assenza frazionati che complessivamente superino i trenta giorni per tutto il personale, la quota spettante di incentivazione sarà ridotta proporzionalmente ai mesi di servizio

effettivamente prestati da settembre a giugno. L'importo sarà ridotto proporzionalmente solo se l'incarico è di durata annuale e con carattere di quotidianità; qualora invece l'incarico sia da svolgere in un periodo inferiore all'anno e sia stato effettivamente svolto non si procederà ad alcuna riduzione.

2. Saranno remunerate le ore effettivamente prestate e rendicontate. Qualsiasi superamento del limite fissato nel presente documento, non autorizzato dal dirigente scolastico o dal DSGA, sarà considerato prestazione volontaria e, in quanto tale, non soggetta a compenso economico.

Art. 30 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Tenuto conto che non vengono assegnate risorse specifiche, per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, l'istituto utilizzerà le reti di cui fa parte.
2. Oltre ad utilizzare le reti di cui fa parte, l'istituto organizzerà per tutto il personale degli incontri di formazione relativamente alle innovazioni tecnologiche e ai processi di informatizzazione che caratterizzano le prestazioni di lavoro (Registro Elettronico, Segreteria Digitale, ecc...) assegnando risorse per € 3.000.
3. In aggiunta alla formazione di cui ai commi 1 e 2 l'istituto assegnerà € 7.000 per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza (formazione RLS, addetti al primo soccorso, addetti antincendio).

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 31 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per il salario accessorio l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 35.178,94;
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 709,16;
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 3.599,84;
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.397,35;
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 1.386,12;
 - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 1.879,24;
 - g) per la valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 € 13.012,35;
 - h) residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti relativamente al

- personale docente..... € 9.070,07;
- i) residui delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti..... € 3.444,36;
- j) residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti relativamente al personale ATA..... € 5.764,20 + € 251,53;
- k) residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti relativamente all'indennità per sostituzione DSGA..... € 376,00.

Art. 32 - Criteri per la suddivisione delle risorse del salario accessorio

1. Le risorse del salario accessorio, con esclusione di quelle di cui agli articoli 16 e 18, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Inoltre la gestione delle risorse del salario accessorio si pone come obiettivo il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio scolastico e la crescita professionale dei lavoratori attraverso il riconoscimento di prestazioni aggiuntive di lavoro del personale, il coinvolgimento degli operatori scolastici nelle attività di programmazione e progettazione delle attività della scuola, incentivando l'impegno, la qualità delle prestazioni e i risultati conseguiti.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 33 - Stanziamenti e ripartizione del fondo tra il personale docente ed il personale ATA

1. Al fine di retribuire le attività svolte dal personale nel periodo 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021 risulta disponibile, alla data di sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 35554,94 (a+k), a cui bisogna aggiungere i residui del fondo relativi al personale docente pari a € 9070,07 (h) e i residui del fondo relativi al personale ATA pari a € 6015,73 (j), al lordo dipendente. Ciascuno dei predetti residui concorre alla parte di fondo del rispettivo personale.

Dalle precedenti somme vengono accantonati i seguenti importi:

- indennità di direzione DSGA € 3660,00 (lordo dipendente),
- indennità di sostituzione DSGA € 384,00 (lordo dipendente).

per cui il totale generale risulta essere € 31510,94 (lordo dipendente).

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 26 e sulla base del Piano Annuale delle attività, il fondo d'istituto relativo al presente anno scolastico è ripartito tra il personale in servizio nel seguente modo:

- 81,0% al personale docente pari a € 25523,86 (lordo dipendente)
- 19,0% al personale ATA € 5987,08 (lordo dipendente).

Art. 34 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti, alle attività e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante (laddove sia già stata firmata la contrattazione di istituto).
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. In nessun caso potranno essere retribuite ore svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato dalla lettera di incarico, tranne quanto previsto dagli avanzi (artt. 38 e 43).

CAPO III - SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DOCENTE

Art. 35 - Salario accessorio per incarichi e gruppi di lavoro

Sulla base dei commi 1 e 2 dell'articolo 33, il fondo di istituto destinato al personale docente (pari a € 34593,93) è ripartito, come segue, tra le attività di seguito specificate.

Incarichi e Gruppi di lavoro

• Supporto alle attività organizzative (collaboratori, responsabili di plesso, comm. orario, segretario del collegio, sito scolastico).....	495
• ASPP	55
• Addetti primo soccorso	85
• Addetti antincendio	45
• Formazione sicurezza ASPP	5
• Formazione sicurezza addetti antincendio.....	16
• Formazione sicurezza addetti primo soccorso	15
• Formazione sicurezza addetti defibr. + disostruzione	18
• Supporto Covid.....	60
• Gruppo di lavoro prima F.S. Area 1.....	50
• Gruppo di lavoro terza F.S. Area 1.....	60
• Gruppo di lavoro quarta F.S. Area 1.....	40
• Gruppo di lavoro F.S. Area 2 (compreso intercultura)	60
• Gruppo di lavoro prima F.S. Area 3	50
• Gruppo di lavoro seconda F.S. Area 3.....	45
• Supporto all'organizzazione della didattica (responsabili sussidi, responsabile biblioteca, subconsegnatari/resp. aule infor. primaria e secondaria, resp. aula di scienze secondaria, resp. prot. civile e resp. cyberbullismo)	105
• Supporto alla didattica (coordinatori primaria e secondaria, segretari secondaria, primaria ed infanzia)	499
TOTALE ORE	1718
TOTALE €	30065,00

Art. 36 - Salario accessorio per progetti

Sulla base dei commi 1 e 2 dell'articolo 33, il fondo di istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra i progetti di seguito specificati.

Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa

Ore relative alla progettazione, gestione, predisposizione di materiali (ore di non docenza)

- Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa (Giornate dello sport/Sport in Valceresio/Staffetta Andolfatto, C'era una volta la cicogna, Starters, W la Matematica, Visite d'istruzione, CFP)..... 190

TOTALE ORE 190

TOTALE € 3325,00

Ore relative ad attività frontali di insegnamento (ore di docenza)

- Attività di insegnamento (attività progetto alfabetizzazione NAI) 20

TOTALE ORE 20

TOTALE € 700,00

- Attività sportiva scolastica € 709,16

Art. 37 - Funzioni strumentali ed ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

La somma disponibile per retribuire le funzioni strumentali è pari a € 3599,84 e verrà così distribuita:

- **prima funzione strumentale area 1**

Coordinamento, potenziamento e ampliamento delle attività del Piano dell'Offerta Formativa € 449,98 (pari al 12,25% del totale)

- **seconda funzione strumentale area 1**

Coordinamento, potenziamento/ampliamento delle attività relative ai rapporti con gli enti del territorio € 449,98 (pari al 12,25% del totale)

- **terza funzione strumentale area 1**

Valutazione delle attività del Piano dell'Offerta Formativa, autovalutazione d'Istituto € 449,98 (pari al 12,25% del totale)

- **quarta funzione strumentale area 1**

Coordinamento dei lavori di costruzione, aggiornamento e validazione del curriculum verticale € 449,98 (pari al 12,25% del totale)

- **funzione strumentale area 2**

Coordinamento Gruppo di lavoro GLI e degli interventi per la prevenzione, riduzione ed eliminazione del disagio € 449,98 (pari al 12,25% del totale)

- **prima funzione strumentale area 3**

Coordinamento delle attività di orientamento e gestione delle attività di raccordo

con le scuole secondarie di secondo grado del territorio

..... € 449,98 (pari al 12,25% del totale)

• **seconda funzione strumentale area 3**

Coordinamento e gestione delle attività di continuità tra ordini di scuola all'interno del nostro istituto..... € 449,98 (pari al 12,25% del totale)

• **prima funzione strumentale area 4**

Coordinamento delle attività inerenti l'uso delle nuove tecnologie (hardware/software)..... € 449,98 (pari al 12,25% del totale)

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 5323,60

Art. 38 - Avanzi

1) La somma di € 503,93 costituisce un avanzo.

2) L'avanzo potrà essere utilizzato:

- per conferire lettere di incarico aggiuntive, ai docenti già incaricati per lo svolgimento delle stesse attività e progetti previsti dagli artt. 35 e 36; la richiesta di lettera di incarico aggiuntivo dovrà essere avanzata dal docente interessato al dirigente scolastico e dovrà essere adeguatamente motivata;
- per retribuire lo svolgimento di attività non previste dagli artt. 35 e 36 che, dopo essere state approvate dal Collegio dei Docenti, si rendessero necessarie nel corso dell'anno scolastico.

Art. 39 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale scolastico per l'anno scolastico 2020/21 corrispondono a € 13.012,35. Tale somma viene ripartita nel seguente modo:

- 90,0% al personale docente pari a € 11711,12 (lordo dipendente),
- 10,0% al personale ATA € 1301,23 (lordo dipendente).

2. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della Legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- per il calcolo dei compensi individuali l'utilizzo del metodo direttamente proporzionale al punteggio attribuito a ciascun docente;
- percentuale dal 20% al 40% relativamente al numero di docenti da valorizzare.

4. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ATA sono determinati sulla base dei seguenti criteri:

- disponibilità e flessibilità oraria durante tutto il corso dell'anno scolastico.

Art. 40 - Salario accessorio per attività ed incarichi

Tenuto conto dell'individuazione da parte del DSGA del personale idoneo a svolgere le attività da retribuire a carico del fondo di istituto e tenuto conto dei commi 1 e 2 dell'articolo 33 il fondo di istituto destinato al personale ATA, pari a € 12.002,81, è ripartito, come segue, tra le attività di seguito specificate.

INCARICHI PER COLLABORATORI SCOLASTICI

• Addetti Primo Soccorso.....	35
• Addetti Antincendio	30
• Intensificazione colleghi assenti ¹	150
• Assegnazione di incarichi a supporto della didattica, alle attività organizzative, all'amministrazione (maggiori carichi di servizio, trasmissione pasti, vigilanza pulmino alunni Schwarz, supporto alunna primaria uso servizi igienici e cura alla persona).....	180
• Flessibilità oraria/Lavoro straordinario	250
TOTALE ORE	645
TOTALE €	8062,50

INCARICHI PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

• Assegnazione di incarichi a supporto della didattica, alle attività organizzative, all'amministrazione.....	75
• Lavoro straordinario	175
TOTALE ORE	250
TOTALE €	3625,00

Art. 41 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di sei giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 42 - Incarichi specifici

- 1) Come già definito all'art. 17, su proposta del DSGA, il dirigente scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del 2007 da attivare nella istituzione scolastica.
- 2) La somma disponibile per retribuire gli incarichi specifici è pari a € 2397,35 e verrà

¹ 1 ora per ogni assenza per malattia e per permesso retribuito.

distribuita come di seguito indicato.

Collaboratori Scolastici

- Supporto agli alunni con handicap nell'uso dei servizi igienici e nella cura alla persona€ 800,00
- Lavoro distribuito su due plessi€ 500,00
- Supporto alunni dell'infanzia uso servizi igienici e cura alla persona€ 400,00
- Supporto uffici di segreteria (magazzino e archivio).....€ 697,35

Art. 43 - Avanzi

1. La somma di € 315,31 costituisce un avanzo del fondo d'Istituto.
2. L'avanzo potrà essere utilizzato per conferire eventuali ulteriori incarichi che si rendessero necessari durante l'anno scolastico.
3. Per retribuire lo svolgimento di attività non previste dalla presente contrattazione si dovrà procedere ad una nuova contrattazione.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 45 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70% di quanto previsto inizialmente.

